

DIREZIONE CENTRALE  
PER I CONTRIBUTI

Roma, 30 luglio 1994  
Circolare n. 236.

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI  
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI  
E PERIFERICI DEI RAMI  
PROFESSIONALI  
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E  
PRIMARI MEDICO LEGALI  
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI  
e, per conoscenza,  
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO  
AI VICE COMMISSARI  
AI PRESIDENTI DEI COMITATI  
REGIONALI  
AI PRESIDENTI DEI COMITATI  
PROVINCIALI

OGGETTO: Questioni varie relative all'applicazione della  
legge 23 luglio 1991, n. 223 e della legge 19 luglio 1993, n.  
236.

Con circolari precedenti sono state diramate le dispo-  
sizioni applicative, sul versante contributivo, dei provve-  
dimenti legislativi, varati negli ultimi anni, che hanno per  
oggetto la riforma del mercato del lavoro ed interventi a  
sostegno dell'occupazione.

Alcune di tali disposizioni hanno bisogno di ulteriori  
precisazioni, in relazione a specifiche questioni sollevate,  
nel corso della loro pratica attuazione.  
Legge n. 223/91

1) Assunzioni agevolate e contribuzione INAIL

Come e' noto, la legge in epigrafe prevede particolari  
agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori inseriti nelle  
liste di mobilita', prescrivendo (art. 8, comma 2 ed art.  
25, comma 9) che la quota di contribuzione a carico del  
datore di lavoro e', per i periodi contemplati dalle citate  
norme, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19  
gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

L'I.N.A.I.L. ha escluso, su conforme parere ministe-  
riale, l'applicabilita' delle agevolazioni previste per  
l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita'  
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le  
malattie professionali (cfr. circolare INAIL n. 24 del  
4.5.1992).

Ne consegue che i datori di lavoro devono versare a  
questo Istituto il contributo fisso previsto per gli ap-

prendisti non comprensivo della quota INAIL (per l'anno 1994 L. 4402 settimanali), in quanto i premi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali devono essere versati secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

2) Assunzioni dalle liste di mobilita' da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Quesiti sono stati posti in relazione alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/91 alla Pubblica Amministrazione, qualora essa si rivolga per il reclutamento del personale alle speciali liste del collocamento ordinario, nei casi legislativamente previsti (cfr. ad esempio legge n. 56/1987 e successive modifiche ed integrazioni).

A tale proposito si precisa che l'impianto complessivo della legge n. 223/1991, unito alla specifica normativa che regola le assunzioni della Pubblica Amministrazione, procedure di selezione comprese, ha fatto concludere per l'esclusione dalla concessione di tali agevolazioni della Pubblica Amministrazione per i lavoratori da essa assunti, ancorche' iscritti anche nelle liste di mobilita'.

3) Lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari, assicurati in base alla legge 3.10.1987, n. 398

E' esclusa la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 223/91 e/o n. 236/93 per i lavoratori in epigrafe, data la specialita' dell'impianto normativo della legge n. 398/1987.

4) Cooperative legge n. 240/1984. Contributo di mobilita' lavoratori a tempo determinato.

Con circolare n. 211 del 9.8.1991 (punto 3) e' stato precisato che i contributi di mobilita' di cui all'art. 7, comma 11, ed art. 16, comma 2, lett. a, sono calcolati su tutte le retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, comprese quindi quelle corrisposte a dipendenti che, in ragione della qualifica o delle peculiarita' che contraddistinguono il rapporto, non possono beneficiare dei trattamenti di mobilita'.

In linea con tale impostazione, e' stato chiesto il versamento di tali contribuzioni (cfr. punto 6.11.3 della citata circolare) anche per gli impiegati e gli operai a tempo determinato dipendenti delle cooperative agricole, che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, inquadrati ai sensi della legge n.

240/1984.

Approfondimenti legali hanno indotto a ritenere che l'art. 3 della legge n. 240/84 - che attrae nel settore industria gli operai e gli impiegati assunti a tempo indeterminato - e' una norma derogatoria di un inquadramento istituzionale nel settore agricoltura, che riguarda solo la fattispecie espressamente contemplata.

Non e' quindi applicabile la normativa che riguarda il settore industria di cui agli artt. 7 e 16 citati agli operai e impiegati assunti a tempo determinato che, non essendo interessati alla norma derogatoria di cui all'art. 3, erano e restano agricoltori.

Le contribuzioni di mobilita' per le categorie degli impiegati ed operai a tempo determinato non sono pertanto dovute e quelle eventualmente versate per gli impiegati e quadri a mezzo del mod. DM 10/2 sono, quindi, rimborsabili a domanda secondo le procedure delle regolarizzazioni contributive.

Si rammenta inoltre che il contributo CIG ordinaria e' dovuto nella misura dell'1,50% invece che del 2,20% o dell'1,90%.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro, per l'esposizione dei dati relativi agli impiegati e quadri con contratto a tempo determinato, utilizzeranno il codice tipo contribuzione "17".

In particolare, le aziende esporranno i dati in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportando:

- nella casella "COD" i codici  
217 preceduto dalla dicitura "IMP. A TERMINE", per gli impiegati;  
Y17 preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. A TERMINE", per gli impiegati part-time;
- nella casella "N. dipendenti" il numero dei lavoratori in questione;
- nella casella "N. giornate" il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per gli impiegati assunti con contratto di lavoro part-time;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l'importo dei contributi dovuti.

Nessun particolare adempimento dovrà essere effettuato per gli impiegati assunti con contratto di formazione e lavoro, che saranno indicati con la codifica già in uso.

5) Farmacie municipalizzate - Disciplina CIG straordinaria.

In relazione a quesiti presentati, si precisa che le farmacie municipalizzate non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 né, tantomeno, in quello dell'art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993, che ha esteso fino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti.

Pertanto, il codice "3X", previsto dalle circolari n. 211 del 9.8.1991 e n. 93 del 20 aprile 1993, non dovrà essere attribuito a tali aziende, contraddistinte dal c.s.c. 70205 e dai codici di autorizzazione "IA" e "OE".

6) Art. 1, comma 1, legge n. 223/1991. Computo dei lavoratori a part-time.

E' stato posto il problema della computabilità dei lavoratori assunti con contratto part-time ai fini del requisito occupazionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 223/1991. Si precisa che essi vanno computati per intero, in quanto l'art. 5, comma 12, della legge n. 863/1984, dispone il computo di tali lavoratori in proporzione all'orario svolto, espressamente "ai fini della qualificazione dell'azienda dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La fattispecie in esame non è quindi riconducibile alla previsione della disposizione teste' riportata.

Legge n. 236/1993

7) Imprese industriali con dipendenti da 5 a 15. Contributi CIGS e mobilità'.

La legge in epigrafe, di conversione del D.L. n. 148/1993, all'art. 1 dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti precedenti il D.L. n. 148/93. Fra tali decreti sono espressamente citati il D.L. 8 ottobre 1992, n. 398 ed D.L. 11 dicembre 1992, n. 478 (cfr. circolare n. 195 dell'11 agosto 1993).

In particolare, quindi, sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici prodotti dalla norma contenuta nell'art. 1, secondo comma, sia del D.L. n. 398/1992 che del D.L. n. 478/1992, che estendeva le disposizioni in materia

di integrazione salariale straordinaria, di mobilita' e di riduzione del personale di cui alla legge n. 223/1991 alle imprese industriali che occupano da 5 a 15 dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale individuate per l'Italia dalla CEE, ai sensi dell'obiettivo

2 del Regolamento CEE 2052/1988, nonche' nelle aree di cui al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni.

Tale norma non e' stata reiterata dal D.L. n. 57/1993.

Resta pero' confermato, in virtu' dell'art. 1 della legge n. 236/1993 (cfr. anche circolare n. 93 del 20 aprile 1993), che le contribuzioni CIG e di mobilita' sono dovute per il periodo di paga dall'1 ottobre 1992 al 28 febbraio 1993 dalle imprese industriali che hanno occupato da cinque a quindici dipendenti costituite ed operanti nelle zone economico-territoriali gia' precisate.

8) Imprese editrici e/o stampatrici di giornale quotidiani e periodici, emittenza privata ed imprese funzionalmente collegate.

Con le circolari n. 93 del 20.4.1993 e n. 195 dell'11 agosto 1993 e' stata illustrata la norma di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993 che estende, fino al 31.12.1995, il trattamento di integrazione salariale, previsto per le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa, dall'art. 35 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni, anche al settore di giornali periodici e delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonche' ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate.

In particolare (cfr. circolare n. 93 gia' citata) era stato ritenuto che dette imprese rientrassero nella disciplina CIG nella sussistenza del requisito occupazionale di piu' di 15 dipendenti, parametrato sull'arco temporale di sei mesi, previsto dall'art. 1, della legge n. 223/1991, che si caratterizza come norma ricettizia della delibera CIPI del 24 marzo 1988, che ha confermato il precedente orientamento di tale organo sulla irrilevanza della crisi di imprese che occupano meno di 15 dipendenti, ai fini della concessione dell'intervento straordinario della CIG.

Sull'argomento il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare n. 33 del 14 marzo 1994, a chiarimento della precedente circolare n. 6/1994 del

25.1.1994 del medesimo Dicastero, ha precisato che per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione la legge 416/1981, la legge 67/1987 nonché l'art. 7, comma 4, della legge 263/1993, considerata la confermata specialità della suddetta normativa (art. 7, comma 3 della soprarichiamata legge 236/1993), non si deve tener conto del limite occupazionale.

Conseguentemente è dovuto il contributo dello 0,90 ex art. 9 della legge n. 407/90 anche in presenza di una forza occupazionale compresa tra 1 e 15 unità con le seguenti decorrenze:

a) dall'1.8.1991 (1) dalle imprese destinatarie della legge n. 416/1981 e n. 67/1987, già contraddistinte dal codice di autorizzazione "3T" (cfr. circolare n. 19 del 25 gennaio 1993).

b) dall'1 marzo 1993 dalle imprese dell'emittenza privata e da quelle funzionalmente collegate all'emittenza nonché a quelle funzionalmente collegate alla edizione ed alla stampa dei giornali periodici, alle quali è stata estesa l'applicabilità dell'art. 35 della legge n. 416/1981 (cfr. circolare n. 93 del 20 aprile 1993).

Si rammenta che in fase di conversione del D.L. n. 148/1993 è stata soppressa (cfr. circolare n. 195 dell'11 agosto 1993) la condizione dell'applicazione, da parte delle aziende collegate, del medesimo contratto collettivo in essere nel settore dei giornali periodici e/o dell'emittenza privata. Tale condizione, quindi, deve sussistere limitatamente a periodi di paga marzo 1993-giugno 1993.

o  
o                      o

Eventuali situazioni poste in essere in difformità dalle precisazioni contenute nei punti 2), 6) e 8) della presente circolare dovranno essere sanate dalle imprese nei termini e secondo la normativa dettata con delibera dal Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993 approvata con D.M. 7.01.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1), con applicazione della procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.

Eventuali omissioni contributive ad altro titolo dovranno essere regolarizzate secondo le comuni norme.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
TRIZZINO

(1) E' ovvio che il problema non si pone per il periodo 1.1.1991-31.7.91, relativamente al quale il contributo dello 0,90 e' dovuto a prescindere dal requisito occupazionale.